

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 20 agosto 2020, n. 115

Legge regionale 11.06.2018, n. 25. Iscrizione associazione all'Albo Regionale delle associazioni pro loco di Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
- Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
- Vista la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020, integrata dalla D.G.R. n. 508 del 08/04/2020, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 e ss.mm. ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo, riceve dallo stesso la seguente relazione.

PREMESSO che:

Il Consiglio Regionale, in data 11 giugno 2018, ha approvato la L.R. 25/2018 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco", la quale prevede all'art. 7 che: " 1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, l'associazione presenta alla competente struttura regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto; b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale; c) elenco soci; d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto; e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti; f) nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la località nella quale si richiede d'istituire l'associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e culturale. 2. La domanda deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'associazione intende ricevere le comunicazioni istituzionali. 3. La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa opportuna istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell'intera documentazione, inclusa l'effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di iscrizione dell'associazione nell'Albo regionale delle pro loco." La stessa legge, ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, prevede, all'art. 4, che la pro loco "a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio; b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'Albo regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale; c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto; d) disponga di adeguati locali sociali.", e, all'art. 5, prevede che: " lo statuto deve prevedere: a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco; b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza; c) le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione; d) che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate per il solo raggiungimento degli scopi sociali; e) la devoluzione, in caso di scioglimento

dell'associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.”

Considerato che

L'Associazione Turistica pro loco Carpignano Salentino, con sede in via Maltesi, Carpignano Salentino (LE), Codice Fiscale 92012330756, ha inviato PEC, acquisita agli atti della Sezione Turismo al prot. n. 3013 del 17.07.2020, producendo istanza di iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, allegando la relativa documentazione.

A seguito di preliminare attività istruttoria, si rilevava che la documentazione allegata non era completa, pertanto la Sezione Turismo richiedeva all'associazione istante, con nota prot. 3045 del 20/07/2020, l'integrazione della documentazione prodotta. L'associazione istante provvedeva, tramite pec acquisita agli atti della Sezione Turismo al prot. n. 3266 del 04/08/2020, ad integrare la documentazione inviata.

Pertanto, l'associazione ha provveduto ad inviare la seguente documentazione: Istanza di Iscrizione all'Albo regionale delle pro loco della Regione Puglia, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, accompagnata dal documento di riconoscimento personale di quest'ultimo; copia conforme dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale; Documentazione relativa alla vigente composizione degli organi dell'Associazione; elenco soci; relazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. b, legge n. 25 dell'11 giugno 2018 in quanto sul territorio di riferimento è già operante altra associazione iscritta all'albo regionale delle pro loco; relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti.

Con nota prot. n. 3212 del 30/7/2020, trasmessa via pec in data 30/07/2020, è stata richiesta al Comune di Carpignano Salentino informativa ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), e art. 7, comma 3, della l.r. 11 giugno 2018, n. 25, circa l'effettiva disponibilità e localizzazione della sede sociale, nonché parere sulla coesistenza di due associazioni pro locooperanti sul medesimo territorio comunale, con l'espressa precisazione che l'eventuale mancato riscontro entro 15 giorni sarebbe stato interpretato come nulla osta.

Il Comune di Carpignano Salentino, con nota prot. n. 5021 del 12.08.2020 a firma del Sindaco, acquisita agli atti della Sezione Turismo al prot. n. 3432 del 13.08.2020, ha provveduto a comunicare l'esito positivo della verifica circa l'effettiva disponibilità e localizzazione della sede sociale nonché ad esprimere parere favorevole circa la coesistenza di due associazioni pro loco sul medesimo territorio comunale.

Ritenuto che

la suindicata Associazione è risultata in possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco di Puglia, all'esito dell'istruttoria condotta sulla relativa istanza e sull'allegata documentazione,

Preso atto

dei contenuti dell'informativa inviata dal Comune di Carpignano Salentino prima indicata,

si propone al Dirigente di Sezione l'adozione del consequenziale provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss. mm. e ii.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non

necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e ss.mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Servizio interessato;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente atto;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- di iscrivere nell'Albo regionale delle associazioni pro loco di Puglia l'Associazione Turistica pro loco Carpignano Salentino, con sede in via Maltesi, Carpignano Salentino (LE), Codice Fiscale 92012330756 e con competenza territoriale sul territorio del Comune di Carpignano Salentino, esclusa la frazione di Serrano, rientrante nella competenza territoriale di altra Associazione pro loco già iscritta all'Albo regionale;

- di fare salva l'adozione di provvedimenti di cancellazione nei confronti della predetta associazione al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 10 della L.R. 25/2018 o quando sia accertato il venir meno di uno dei requisiti di iscrizione all'Albo regionale delle pro locodi Puglia previsti dalla medesima legge;

- di dare atto che il presente provvedimento:

- è immediatamente esecutivo;
- sarà notificato alla pro loco interessata ed al relativo comune;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e nella sezione Pubblicità legale – Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 per un periodo pari a 10 giorni;
- Si compone di n. 4 pagine.

Il Dirigente della Sezione Turismo
(dott. Patrizio Giannone)